



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 DEL 27/06/2017

ATTIVITÀ E SERVIZI DIVERSI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. B) DELLA LEGGE 381/91 – AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO D.G.C. N.85/2008 AL NUOVO DETTATO NORMATIVO.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventisette , del mese di giugno , alle ore 08:00:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	OLIVIERI AMEDEO	Assessore	A
5	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
6	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

L'Assessore Olivieri Amedeo è assente giustificato.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 136 (proponente: OLIVIERI AMEDEO) predisposta in data 20/06/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/06/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/06/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 136

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 136 del 20/06/2017

ATTIVITÀ E SERVIZI DIVERSI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. B) DELLA LEGGE 381/91 – AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO D.G.C. N.85/2008 AL NUOVO DETTATO NORMATIVO.

Assessore competente: OLIVIERI AMEDEO

Settore proponente: SETTORE 02
Dirigente responsabile: COSTA ALESSANDRO

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 del T.U.E.L. 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'Ente Locale, quello di “rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo”;
- in tal senso, l'Amministrazione Comunale di Cattolica intende dare centralità nelle procedure di gara al fattore lavoro in una fase di crisi occupazionale inserendo quale condizione di esecuzione dell'appalto, nei bandi di gara di riaffidamento dei servizi, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
- si vuole creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate residenti nella Provincia di Rimini mediante l'inserimento, negli appalti del Comune di Cattolica, di punteggi premianti in sede di valutazione dell'offerta tecnica aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, creando inoltre un'opportunità di lavoro per persone svantaggiate residenti nella Provincia di Rimini individuando, in sede di programmazione delle procedure di affidamento del Comune di Cattolica, procedure di affidamento di servizi e forniture in cui la partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia riservata a soggetti che impiegano lavoratori svantaggiati;

- gli elementi qualitativi relativi all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sono, di norma, quelli individuati nella Delibera della Giunta regionale n. 969/2016 relativa a "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale".

RICHIAMATA la deliberazione n. 85 del 21/05/2008, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo finalizzato al sostegno e sviluppo delle "Cooperative sociali" e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione ai sensi della L. 381/1991 in materia di cooperative sociali;

RITENUTO necessario aggiornare tali linee di indirizzo nell'ambito del mutato quadro della legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamento di appalti e concessioni e successivi atti di attuazione approvati con Decreto o Linee guida ANAC;
- Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 in materia di affidamento di servizi a Enti del Terzo settore e Cooperative sociali;
- Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21.09.2016;
- L.R. - Regione Emilia Romagna n.12/2014 in materia di cooperative sociali;
- Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 969/2016 relativa a "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale";
- Delibera Giunta Provinciale n. 81/2010 relativa a "L.R. 17/2005 art. 22: Approvazione convenzione quadro per programmi di inserimento lavorativo in Cooperative Sociali. Modifiche e integrazioni";

DATO ATTO CHE i servizi prevalentemente svolti da dette "Cooperative di tipo b)" sono di modesta entità e specializzazione, come ad esempio: la manutenzione del verde, la pulizia degli edifici e dei bagni pubblici, la gestione dei parcheggi e dell'area portuale, i servizi di supporto all'allestimento degli eventi e delle manifestazioni organizzate dal Comune, tutti servizi che richiedono prestazioni in prevalenza manuali ed operative a basso indice di complessità che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap senza alcun rischio per gli utenti e per la qualità dei servizi stessi;

VISTO INOLTRE l'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 così come riformulato dal D.Lgs. n.56/2017 (1° correttivo Codice Appalti) che recita testualmente: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

DATO ALTRESÌ ATTO CHE l'art. 5, 1° comma della Legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della Legge 52/1996, prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., possano stipulare convenzioni con le suddette Cooperative di tipo b), finalizzate a creare opportunità di lavoro per le imprese sopracitate, il tutto nel rispetto del limite della soglia comunitaria;

RITENUTO quindi:

- di favorire nel proprio territorio lo sviluppo della cooperazione sociale in conformità e coerenza ai sopracitati quadri normativi attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le “Cooperative Sociali” di tipo b);
- di realizzare azione di supporto a queste “Cooperative” attraverso anche l'affidamento diretto per forniture di beni/servizi all'uopo individuati, che consentano alla P.A. di instaurare un rapporto bilaterale con un contraente prescelto in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica, nei limiti del dettato normativo vigente e nel rispetto dei generali principi del buon andamento e della trasparenza amministrativa;
- di evidenziare che il suddetto ricorso al convenzionamento diretto, alternativo alle usuali procedure pubbliche, ma pur sempre improntato alla massima trasparenza amministrativa, sarà consentito solo a quelle Cooperative di tipo b), iscritte negli appositi albi regionali e per attività/servizi diversi da quelli “socio-sanitari-educativi” ex lett. a), del già citato art. 1, I° comma – Legge 381/1991 e s.m.;

VISTO CHE il presente atto, quale direttiva di indirizzo, non richiede i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO quindi:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- DI AGGIORNARE l'atto di indirizzo finalizzato al sostegno e sviluppo delle “Cooperative sociali” e relativo inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o delle fasce deboli della popolazione di cui alla D.G.C. n.85/2008 a seguito del mutato quadro della legislazione nazionale e regionale in materia;

- DI ADEGUARE detto atto di indirizzo, al fine di fornire ai settori competenti che si occupano di affidamenti diretti e convenzionati alle “Cooperative Sociali di tipo b)” di attività/servizi di cui all'art. 1, I° comma, lett. b) – Legge 08/11/1991 n. 381 e s.m., al dettato normativo vigente e ai generali principi del buon andamento e della trasparenza amministrativa;

- DI SUBORDINARE, pur nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ed in linea con quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2, il principio di economicità, a esigenze sociali mediante l'inserimento, nella documentazione di gara, di clausole sociali, anche a prescindere dal CCNL di riferimento quali:

- il c.d. “imponibile di manodopera” per favorire il riassorbimento del personale del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario;
- il c.d. “inserimento di soggetti svantaggiati” per favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati da parte delle imprese affidatarie di appalti pubblici.

- CHE in sede di valutazione dell'offerta tecnica aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di non rendere eccessivamente gravosa e restrittiva per la libertà d'impresa la co-presenza delle due clausole sociali suddette come obbligo per l'appaltatore, il Comune di Cattolica si impegna ad inserire, a seconda della tipologia dell'appalto, una delle due clausole quale obbligatoria e l'altra clausola come punteggio premiante;

- DI IMPEGNARSI, nella generalità degli appalti pubblici del Comune di Cattolica, a inserire quale condizione di esecuzione dell'appalto, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e lavoratrici;

- DI IMPEGNARSI, in sede di programmazione (ex art.21 D.Lgs. n. 50/2016), ad individuare procedure di affidamento in cui la partecipazione e/o l'esecuzione del contratto sia riservata a soggetti che impiegano lavoratori svantaggiati residenti nella Provincia di Rimini nelle percentuali stabilite dalla legge e di applicare punteggi premianti, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, per quelle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati, residenti nella Provincia di Rimini, in percentuali superiori a quelle stabilite dalla legge;

- DI IMPEGNARSI altresì, nelle procedure di valore pari o superiore a euro 40.000,00 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ad utilizzare formule per l'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo, in luogo della "interpolazione lineare" che può condurre a differenze di punteggio elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati:

- formule di tipo c.d. "bilineare" (cfr. Linee Guida n. 2 ANAC e Formula 2 Allegato "C" Delibera della Giunta regionale n. 969/2016 relativa a "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale");
- formule di tipo c.d. "non lineare" (cfr. Linee Guida n. 2 ANAC e Formula 4 Allegato "C" Delibera della Giunta regionale n. 969/2016 relativa a "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale");

- DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento della presente deliberazione è il dott. Mario Sala in qualità di P.O. Coordinatore dei Servizi Tecnici;

- DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori competenti l'attuazione dell'indirizzo testé espresso, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- DI TRASMETTERE il presente atto in via telematica ai seguenti uffici: Segreteria Generale, Area PO Settore 2, Servizi Sociali.

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)